

## **ALLEGATO D: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA**

### **Art. 1. Vaccinazioni.**

1. L'ammissione alla frequenza al Nido d'Infanzia/Centro Zerosei è consentita solo ai bambini che risultano in regola con l'adempimento degli obblighi vaccinali, come previsto dalla normativa vigente.
2. Al momento dell'iscrizione i genitori non dovranno presentare alcuna documentazione o autocertificazione. Le condizioni di ammissione sopra descritte saranno verificate direttamente dalla ASL sulla base dell'elenco degli iscritti che sarà trasmesso dall'Amministrazione Comunale ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Fino alla conclusione della suddetta verifica tutte le assegnazioni ai Nidi d'infanzia saranno disposte con riserva.
3. Nel caso in cui il bambino non risulti in regola con gli obblighi vaccinali sarà disposta la decadenza dell'assegnazione del posto. Il bambino manterrà comunque il posto in graduatoria e potrà essere riammesso solo a seguito di verifica dell'assolvimento della regolare copertura vaccinale (per la modalità di riammissione si veda art. 12 bis delle Norme)

### **Art. 2. Riammissione dopo assenza per malattia.**

1. Sarà richiesta certificazione medica secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

### **Art. 3. Comparsa o evidenza di sintomi anche di possibile malattia infettiva durante la frequenza del servizio educativo.**

1. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) - compaiano o siano evidenti sintomi di sospetta malattia infettiva o contagiosa a esempio vomito e/o diarrea, esantemi o altre manifestazioni dermatologiche, occhi arrossati e purulenti, diffusa aftosi alla mucosa orale o simili – accompagnati o meno a febbre - gli educatori ne danno tempestiva comunicazione alla famiglia, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino; i genitori devono provvedere al ritiro del bambino quanto prima; la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 2.
2. Nel caso di pediculosi – dichiarata dalla famiglia o evidenziata durante la permanenza nel servizio educativo – il bambino potrà frequentare il nido d'infanzia/Centro Zerosei solo previa presentazione di autocertificazione da parte di un genitore di avvenuto specifico trattamento. In ogni caso, il controllo sistematico delle teste dei bambini anche se asintomatici da parte dei genitori – adottato come routine ordinaria – rappresenta il miglior strumento di prevenzione e gestione del problema.
3. Non risulta necessaria l'adozione di specifico provvedimento oltre il più generale rispetto delle corrette precauzioni igieniche nel caso bambino affetto da salmonellosi non tifoidea con guarigione clinica avvenuta, riammesso o autorizzato alla frequenza del servizio educativo.

### **Art.4. Ammissione di bambino che soffre di malattia importante.**

1. L'ammissione alla frequenza del servizio educativo di un bambino che soffre di malattia importante o che comunque richiede particolari attenzioni e/o l'adozione di specifici

comportamenti comporta l'obbligo della più completa informazione degli educatori da parte dei genitori.

2. E' inoltre necessaria la presentazione di certificazione medica che indichi in maniera dettagliata le attenzioni da usare e gli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che dovessero derivare al bambino dalla frequenza del servizio educativo in relazione a tali condizioni di salute e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

#### **Art. 5. Frequenza in particolari condizioni di salute.**

1. La frequenza da parte di bambino in condizione di portatore di gesso o tutore, ferite e/o punti di sutura, bendaggi oculari o simili può avvenire soltanto a seguito di presentazione di certificazione medica che autorizza la frequenza del servizio educativo e indicante l'adozione degli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenza che dovessero derivare al bambino o a terzi dalla frequenza del servizio educativo in relazione alle condizioni di salute in oggetto e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

2. In ogni caso, la richiesta è sottoposta alla valutazione della sua accoglibilità in relazione alla possibilità di garantire l'adozione degli specifici comportamenti richiesti dal medico da parte degli operatori della struttura educativa.

#### **Art. 6. Somministrazione di farmaci.**

1. Non è di norma prevista la somministrazione a qualsiasi titolo di farmaci o prodotti omeopatici al bambino da parte degli educatori durante la frequenza del servizio educativo.

2. Sono previste eccezioni per condizioni di salute di particolare importanza e per farmaci indispensabili a tale proposito; per ottenere l'impegno degli educatori è necessario quanto sottoindicato:

- la richiesta da parte di entrambi i genitori della somministrazione del farmaco e la consegna dello stesso agli educatori, nonché la dovuta certificazione medica che indichi il nome del farmaco e le modalità della sua conservazione, l'indispensabilità della sua somministrazione e, pertanto, la possibilità che esso debba essere di necessità somministrato anche durante la frequenza del servizio educativo, le circostanze, le modalità e la posologia della somministrazione,
- e, inoltre, la liberatoria da parte di entrambi i genitori dalla responsabilità degli educatori di qualsiasi effetto o danno dovesse derivare al bambino dalla somministrazione di tale farmaco.

3. In ogni caso, la somministrazione dei farmaci richiesta agli educatori non deve richiedere il possesso di specifiche conoscenze di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

#### **Art. 7. Ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo.**

1. In caso di ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo, gli educatori adatteranno i previsti interventi di primo soccorso e, allo stesso tempo, ne daranno tempestiva notizia ai genitori. Nell'attesa del loro arrivo – se la situazione appare importante – gli educatori provvederanno a richiedere l'intervento del servizio di emergenza sanitaria.

### **Art. 8. Norma finale.**

Saranno inoltre poste in essere tutte le indicazioni e le misure richieste dai competenti servizi sanitari della ASL per quanto non contemplato nelle presenti norme e, ove richiesto a fini di tutela della salute pubblica a fronte di emergenze sanitarie, anche in deroga alle stesse norme.